Associazione maggiormente rappresentativa fondata il 17 marzo 1981 da Agenti , Sottufficiali, Ufficiali, Comandanti di Corpi e Servizi di Polizia Municipale e Locale
Riconoscimento del Ministero LL.PP. – Decreto 10 dicembre 1993, n. 651
Riconoscimento Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - 2 marzo 2000

NOTIFICA VERBALI CODICE STRADA TRAMITE P.E.C. – LE NOVITA' ILLUSTRATE DAL COMANDANTE BENIGNI,DIRIGENTE UFFICIO AFFARI GIURIDICI ANVU.

NOTIFICHE VERBALI VIA PEC

Potrebbe rappresentare una mezza rivoluzione per le abitudini di molti automobilisti la notifica dei verbali di infrazione al Codice della Strada introdotta dal Decreto del Ministero dell'Interno del 18 dicembre 2017 e pubblicato sulla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2018.

Infatti con questo Decreto si da il via alla notifica dei verbali tramite la PEC, ossia la Posta Elettronica Certificata, quello strumento che consente di inviare documenti che hanno il sigillo della "data certa" e dell'ufficialità della consegna. Infatti la ricevuta elettronica di consegna nella casella del destinatario fa fede legale di notificazione, nello stesso modo della cartolina di ricevimento delle Raccomandate postali. Tali soggetti dovranno quindi andare a verificare con frequenza la casella PEC di cui sono dotati per accertarsi di aver ricevuto qualche verbale di accertata violazione al CdS.

Nel Decreto, emanato di concerto con i ministeri della Giustizia, delle Infrastrutture e Trasporti, dell'Economia e della Semplificazione, viene specificato che si applica al procedimento di notificazione dei verbali di contestazione, redatti dagli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del CdS e si indicano i termini. Infatti si applica la notifica tramite PEC quando colui che ha commesso la violazione, fermato ed identificato al momento dell'accertamento abbia fornito un valido indirizzo PEC, ovvero abbia un domicilio digitale ai sensi dell'art. 3 -bis del CAD e delle relative disposizioni attuative; oppure quando il proprietario del veicolo con il quale è stata commessa la violazione, ovvero di un altro soggetto obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 del codice della strada abbia domicilio digitale ai sensi dell'art. 3 -bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005), ovvero abbia, comunque, fornito un indirizzo PEC all'organo di polizia procedente, in occasione dell'attività di accertamento dell'illecito.

Quando invece non sia stato comunicato al momento della contestazione, l'indirizzo PEC dell'autore della violazione, ovvero qualora la contestazione della violazione non sia stata effettuata al momento dell'accertamento dell'illecito, l'indirizzo PEC del proprietario del veicolo deve essere ricercato, dall'ufficio da cui dipende l'organo accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione di cui all'art. 2 del presente decreto, nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbia accesso.

. Il messaggio di PEC inviato al destinatario del verbale di contestazione deve contenere nell'oggetto la dizione «di atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada» ed in allegato alcuni dati tra i quali una relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale, in cui devono essere riportate almeno le seguenti informa-

zioni: a1) la denominazione esatta e l'indirizzo dell'amministrazione e della sua articolazione periferica che ha provveduto alla spedizione dell'atto; a2) l'indicazione del responsabile del procedimento di notificazione nonché, se diverso, di chi ha curato la redazione dell'atto notificato; a3) l'indirizzo ed il telefono dell'ufficio presso il quale è possibile esercitare il diritto di accesso; a4) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui gli atti o provvedimenti vengono notificati e l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto ovvero le modalità con le quali è stato comunicato dal destinatario.

Deve essere inviata nella PEC anche copia per immagine su supporto informatico di documento del verbale di contestazione della violazione, con attestazione di conformità all'originale a norma dell'art. 22, comma 2, del CAD, sottoscritta con firma digitale, ovvero un duplicato o copia informatica di documento informatico del verbale di contestazione con attestazione di conformità all'originale a norma dell'art. 23 -bis del CAD, sottoscritta con firma digitale. Infine, la PEC deve contenere ogni altra comunicazione o informazione utile al destinatario per esercitare il proprio diritto alla difesa ovvero ogni altro diritto o interesse tutelato.

Tutti gli allegati ed i documenti informatici devono essere sottoscritti con firma digitale e trasmessi con formati aperti, standard e documentati (per esempio Pdf).

I termini di notifica sono così indicati: gli atti si considerano spediti, per gli organi di polizia stradale nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione della PEC, mentre si considerano notificati nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC. Da detto momento infatti inizieranno a decorrere i 30 giorni per il ricorso al GdP, i 60 per il ricorso al Prefetto, i 5 gg. Per il pagamento in misura ridotta con la riduzione del 30% ed i 60 per il pagamento in misura ridotta.

Quando la notificazione mediante PEC non sia possibile per causa imputabile al destinatario, l'organo di polizia stradale estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata e dell'avviso di mancata consegna, ed effettua la notifica nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini del codice della strada, con oneri a carico del destinatario.

Allo stesso modo, quando la notificazione mediante PEC non sia possibile per qualsiasi altra causa, ovvero per mancanza di casella PEC del destinatario della sanzione, la procedura di notificazione avviene nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini del codice della strada, con oneri a carico del destinatario.

Considerando che per legge tutte le società iscritte alla Camera di Commercio devono essere munite di casella PEC, la novità riguarderà in primo luogo loro, mentre per le persone fisiche occorrerà che gli organi di polizia stradale verifichino presso le banche dati ministeriali la presenza di una casella PEC del proprietario del veicolo.

IL CONSIGLIERE NAZIONALE- DIRIGENTE UFFICIO AFFARI GIURIDICI

Cav. Dott. (mag.) Roberto Benigni